

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, come tecnico non posso non condividere le osservazioni dei colleghi dell'opposizione riguardo a tale emendamento; considererò, poi, se sentirmi vincolato dal titolo di tecnico piuttosto che da quello di parlamentare.

Vorrei, però, far presente a chi ha redatto la proposta emendativa che, così come formulata, essa si può risolvere a favore dell'imputato, e non a danno. Infatti, si è scritto: « ai fini dell'applicazione », e non, invece: « ai fini del riconoscimento »; sicché, il giudice, con tale formulazione, può utilizzare detti elementi, sia per concedere che per non concedere le circostanze in questione.

Personalmente, mi asterrò dal voto, in quanto debbo osservare una disciplina di partito; mi fa piacere, però, che si proceda alla votazione per parti separate in quanto, sia per la mia appartenenza di gruppo, sia come persona, sono per l'aumento delle pene previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, purché si tenga conto dei termini della prescrizione concepiti nel provvedimento in esame. Non si devono trascurare, infatti, gli effetti ed i riverberi che le disposizioni sulla prescrizione produrranno in futuro; se la previsione di cui al ricordato articolo 416-*bis* rimanesse quella ora discussa, tra dieci anni la prescrizione potrebbe operare anche nei riguardi del capo della malavita e della criminalità organizzata.

Questa è la ragione per la quale, personalmente, mi asterrò dal voto, sia esso segreto o meno della prima parte dell'emendamento; voterò, invece, a favore, con piena convinzione, dell'approvazione della seconda parte, sia per appartenenza di gruppo sia come persona.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo solo per ricordare che la

proposta contenuta nel testo originario prevedeva l'eliminazione completa delle circostanze attenuanti generiche, non perché non se ne condividesse, in teoria, il fondamento dogmatico ovvero la giustezza dell'inserimento nel nostro codice, sibbene perché, nella prassi giurisprudenziale, se ne è avuto un uso protratto nel tempo tale da rendere la concessione di tali circostanze una costante.

Dunque, la proposta approvata dalla Commissione riduceva l'impatto estremamente severo della proposta che io con altri colleghi, qualcuno anche della Lega, avevamo avanzato circa l'eliminazione completa delle circostanze attenuanti generiche; la formulazione attuale si rivolge al magistrato che le applica il quale, se vuole concederle, deve darle sulla base di circostanze di fatto ben specifiche. Non su elementi soggettivi che renderebbero tale istituto un beneficio generalizzato per ogni delinquente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sia chiaro quanto noi stiamo votando; mi riferisco alla prima parte dell'emendamento. Ebbene, per determinati reati, non si opererà più alcuna valutazione della persona, in caso di recidiva; si valuterà, piuttosto, semplicemente la sussistenza del fatto. Si sostituisce, quindi, un meccanismo di valutazione della persona con uno di valutazione del fatto. Ciò, signor Presidente, onorevoli colleghi, significa introdurre un meccanismo automatico in sostituzione di uno valutativo.

Mi hanno insegnato il brocardo: *summum ius, summa iniuria*; ritengo che il meccanismo che stiamo introducendo rischia di portarci verso la consumazione di numerose ingiustizie proprio perché non saremo più in grado di valutare l'individuo.

Alla luce di tali considerazioni, esprimo la mia perplessità ed invoco l'attenzione di questo Parlamento affinché si torni a

ragionare intorno alla valutazione delle persone, evitando meccanismi assolutamente automatici seguendo i quali si potrebbero consumare ingiustizie clamorose.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, attraverso l'emendamento al nostro esame entriamo in una parte vitale del nostro sistema penale.

Il nostro sistema penale, infatti, e mi dispiace dissentire dall'onorevole Sinisi, non è tale da consentire di distinguere il fatto dalla persona, poiché quando il fatto diventa realtà del processo, fatto e persona diventano la medesima cosa: pertanto, la sua preoccupazione non sussiste. Tuttavia, signor Presidente, sussisterebbe la mia, di preoccupazione, quando osservo, in questo o in altri casi, che si intende sopperire ad esigenze di ordine pubblico di astratta aspirazione di giustizia rincredendo le pene, come nel caso di specie, in un modo esagerato.

Lei ricorderà, signor Presidente, che il nostro codice penale è il più severo del mondo. Se in tale severità organica, che trova paragone solo con il codice penale turco — che, peraltro, è tradotto dall'italiano — si dovessero introdurre ulteriori asprezze di questo genere, ci si imbattebbe nell'obiezione innanzitutto che sono inutili, e, in secondo luogo, che sono incivili. Se esse sono inutili, ce ne dobbiamo preoccupare come legislatori; se sono incivili, ce ne dobbiamo preoccupare sia come cittadini, sia come uomini, appunto, civili.

Occorre una volta per tutte rendersi conto, a mio avviso, che il problema risiede non nella acrimonia della risposta da parte dello Stato, ma nella legittimità della sua azione, nella regolarità dei suoi procedimenti e nella libertà costretta alla legalità del giudice. Il nostro sistema penale, signor Presidente, è afflitto da una vera, e forse necessaria, malattia: la cosiddetta discrezionalità del libero convincimento. Infatti, ogni qualvolta tale valore

entra in gioco, è in gioco la stessa libertà di giudicare e di essere giudicati correttamente.

Tornando alla riflessione sull'emendamento in esame, vorrei osservare che niente e nessuno può veramente farsi paladino dell'esigenza di rincrudire le pene sia in questa forma così incidentale, sia in una forma edittale: si tratta di una materia sulla quale svolgere una seria riflessione (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo e di deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, desidero rivolgermi sia all'onorevole relatore, sia al signor presidente della Commissione competente, sottoponendo loro una considerazione di carattere tecnico; successivamente, mi rivolgerò all'Assemblea per formulare una valutazione più ampia.

Vorrei osservare, in primo luogo, che, attraverso la proposta emendativa in esame, si tende a limitare l'applicabilità delle attenuanti generiche, vale a dire la valutazione dei criteri ai fini di tali attenuanti, in relazione all'articolo 133 del codice penale, con una formulazione che non ritengo corretta.

L'emendamento 1.100 della Commissione, infatti, recita: « Ai fini dell'applicazione del primo comma » — dell'articolo 62-bis del codice penale — « non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo, numero 3) e comma secondo, del codice penale nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni ».

Vorrei rilevare, in primo luogo, che è sostanzialmente pericoloso stravolgere completamente l'impianto storico dei criteri valutativi dell'articolo 133 del codice penale, sui quali si è formata una cultura

giurisdizionale amplissima, nonché una giurisprudenza infinita, a fronte di...

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...

GIUSEPPE FANFANI. ... una sostanziale inutilità, poiché l'aggravamento della pena per i reati contemplati dall'articolo 407 del codice di procedura penale è già prevista dall'emendamento 3.40 del Governo, sul quale non sussistono notevoli difficoltà.

Vorrei ricordare, allora, che abbiamo inasprito le pene attraverso il secondo comma dell'emendamento 1.100 della Commissione, e su questo siamo tutti d'accordo, ed abbiamo altresì reso obbligatorio l'aumento della pena per la recidiva per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale mediante l'emendamento 3.40 del Governo.

Insistere nel modificare i criteri valutativi delle attenuanti generiche, in relazione a tali specifiche situazioni, mi sembra veramente un eccesso rispetto alle scelte che stiamo compiendo. Le pene sono già gravi: sono state, sostanzialmente, raddoppiate. Si è reso obbligatorio l'aumento della pena per la recidiva e per i recidivi si cambia anche il criterio di valutazione. Mi sembra veramente un fuor d'opera, oltretutto pericoloso, perché crea situazioni di difficoltà interpretative.

Procediamo dunque su un'altra strada e troviamo una soluzione sulla quale tutti possiamo essere d'accordo. Non tocchiamo l'impianto generale del codice penale, perché è veramente pericoloso farlo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con la prima parte di quest'emendamento si limita fortemente la vigenza dell'articolo 62-bis del codice penale, ossia della norma che disciplina le attenuanti generiche. Mi pare utile ricordare a tutti colleghi che tale norma fu introdotta nel 1944, da un decreto luogotenenziale. Ciò significa, sul piano storico, che, nel mo-

mento in cui il nostro paese fu restituito alla democrazia e in cui il libero dibattito cominciò nuovamente ad alimentare il confronto della politica, si ritenne urgente intervenire per rendere coerente il nostro sistema penale con i principi universali della democrazia e con i canoni della libertà. Ecco perché fu introdotta la norma che prevedeva la possibilità di concedere le attenuanti generiche. Con ciò, fu enfatizzata ed arricchita la possibilità da parte del magistrato di far aderire il giudizio ai mille aspetti del fatto concreto ed alle mille circostanze riferibili alla persona dell'imputato.

Con questa operazione torniamo indietro ed esprimiamo una cultura giuridica arcaica. Laddove, infatti, ci si allontana dal libero convincimento del giudice, ci si avvicina ai canoni autoritari della pena predeterminata ed astratta, inflitta direttamente dal legislatore: la sanzione legale, come la chiamano i teorici.

Quest'operazione è pertanto profondamente sbagliata, profondamente iniqua, profondamente ingiusta e, soprattutto — come spesso è accaduto a questo Parlamento —, fa compiere un passo indietro alla cultura giuridica italiana.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, rispondo molto brevemente ad alcune osservazioni, ribadendo il principio ispiratore di questa norma. La norma intende irrigidire il sistema nei confronti dei recidivi. I recidivi non sono persone perbene che si pentono «sulla via di Damasco», ma sono soggetti che reiteratamente, non per valutazioni soggettive, ma oggettive, per i loro precedenti penali, delinquono. Per gli incensurati si cerca un sistema più flessibile. Questa è la pretesa punitiva che lo Stato intende esercitare.

Su questa norma potevamo operare due scelte: o prendere la strada dell'eliminazione delle attenuanti generiche per alcuni tipi di reato, o cercare un sistema,

non per abolirle, onorevole Bonito, ma per renderne più difficile l'applicazione. Per renderne difficile l'applicazione non a tutti i cittadini, onorevole Bonito, ma ai recidivi; non a tutti i recidivi, onorevole Finocchiaro, ma a quei recidivi che commettono i reati contemplati dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ossia omicidio, sequestro di persona, rapina, pedofilia, associazione mafiosa: i reati più gravi.

Se un cittadino viene condannato quattro volte per ingiuria o per diffamazione, può ottenere le attenuanti generiche. E se un cittadino viene condannato due o tre volte per un reato ed incorre in uno dei reati previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale può, comunque, ottenere le attenuanti generiche, perché tale concessione rimane una discrezionalità assolutamente sacra del giudice. Tuttavia, se il giudice decide di concederle, deve valutare non la simpatia o l'antipatia dell'imputato, bensì gli elementi di cui all'articolo 133, comma primo, n. 1) e n. 2) del codice penale.

Onorevole Fanfani, non è vero che, con riferimento al reato di omicidio, non può essere valutato il comportamento del reo, poiché l'articolo 133, comma primo, n. 1) stabilisce che il giudice deve tener conto della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione. Il giudice possiede tutti gli elementi per poter decidere se concedere o meno le attenuanti generiche.

Allora, se questo è l'impianto, l'emendamento è assolutamente sostenibile con tale filosofia. Poi, si può affermare che si fa un giro di vite; e, allora, chi ci ascolta deve capire che quello in esame non è un provvedimento liberticida. Si tratta, invece, di una proposta di legge che tende a tutelare l'esigenza di sicurezza dei cittadini, non stringendo le manette ai polsi di tutti, ma concentrando l'attenzione dei giudici solamente su quelle categorie di soggetti i quali, non per la loro idea politica, per la simpatia o l'antipatia, bensì per i loro precedenti penali, sicuramente

nuocciono alla sicurezza pubblica. Queste sono le osservazioni che mi sento di dover svolgere.

La seconda parte dell'emendamento è, in sostanza, una riformulazione, da parte della Commissione, di un emendamento del Governo. Infatti, il Governo — lo dico adesso e non lo ripeterò più — si è fatto interprete dell'esigenza di dare un segnale attento e non indiscriminato in ordine a ciò che sta accadendo a Napoli ed ha formulato alcuni emendamenti. Altri emendamenti, a firma del relatore, sono stati presentati dall'onorevole Bocchino e da altri colleghi di Alleanza nazionale ed il relatore li ha fatti propri per un espediente tecnico. Si trattava, infatti, di emendamenti inammissibili in Assemblea, visto che l'esame del provvedimento era iniziato. Siccome l'onorevole Bocchino e il gruppo di Alleanza nazionale — come gli altri e più degli altri — hanno inteso interpretare le esigenze di sicurezza che in questo momento pervadono il nostro paese, soprattutto Napoli e il territorio circostante, il relatore ha fatto propri alcuni emendamenti che cercano di rendere più difficile l'applicazione delle attenuanti generiche per determinati tipi di reato e che tentano di stringere le maglie della legge Gozzini. Infatti, i privilegi e i benefici non vanno concessi a tutti e sempre, bensì a chi merita e dimostra di essersi rieducato. Quindi, tali proposte recano la firma della Commissione, ma riproducono esattamente quelle presentate dall'onorevole Bocchino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, onorevole Vitali, le ragioni per le quali non siamo d'accordo su questa prima parte dell'emendamento sono le seguenti. Non è vero che non siamo d'accordo sulla necessità di essere più severi nei confronti di alcuni reati; infatti, concordiamo sulla seconda parte dell'emendamento.

Non siamo d'accordo sul fatto che si tira fuori una categoria di reati, senza

tener conto che, al di fuori di essa, vi sono reati altrettanto gravi. Le spiego qual è il problema: in sostanza, quando si lavora sull'articolo 133 del codice penale, articolandolo in due parti – quella discrezionale e quella vincolata – inevitabilmente, si cade in alcune contraddizioni.

Infatti, la *ratio* dell'articolo 133 – come dicevano l'onorevole Bonito ed altri colleghi in precedenza – è del tutto diversa, ossia è quella di lasciare al giudice la possibilità di valutare caso per caso. L'esigenza di cui lei parla – e sulla quale siamo d'accordo – si recupera nella seconda parte, aumentando le pene. Altrimenti, vi saranno reati particolarmente gravi, che non sono qui compresi, per i quali non si applica questa restrizione. Quindi, vi è una distonia fra ciò che voi assicurate e ciò che accadrà nella pratica.

Questa è la ragione per la quale siamo contrari alla prima parte dell'emendamento. Altro significato avrebbe avuto guardare con attenzione a tale materia e ripensare complessivamente l'articolo 133 del codice penale, anche in relazione all'emergere del problema della sicurezza e della criminalità, ormai in termini gravissimi, in tutta Italia.

Fermo restando questo aspetto, o si rivede tutto, oppure tirare fuori un pacchetto di reati e dire che soltanto per questi non si applica quella previsione, in modo – se mi permette – un po' arbitrario, perché vi sono molti reati al di fuori di quelli previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale altrettanto gravi, segna la fragilità dell'ipotesi.

Devo aggiungere – credo che lei sia pugliese – che ieri mi trovavo a Foggia per un lavoro con alcuni colleghi del mio partito e abbiamo incontrato, oltre alle categorie imprenditoriali, i magistrati della procura di Foggia. Foggia, come lei sa, si trova al centro di processi abbastanza pesanti. Su 14 posti per sostituto procuratore, ne sono coperti soltanto 9. Ogni magistrato ha 5 mila procedimenti in carico. Allora, i problemi veri sono questi e Foggia è un esempio tra i tanti. Perciò, contestiamo il fatto che queste misure

siano limitate soltanto alle « grida » e non ad intervenire sulla sostanza per rendere rapidi i processi.

Allora, vi sono due profili: di questo parleremo più avanti. Oggi come oggi, ritengo che avere indicato soltanto quella categoria per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 133 dia adito a discriminazioni nei confronti di reati altrettanto gravi per i quali non si applica tale restrizione.

Sono queste le ragioni della nostra contrarietà.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cerchiamo – per così dire – di non perdere di vista l'orizzonte.

Vi è la richiesta dell'onorevole Finocchiaro di votare per parti separate l'emendamento 1.100 della Commissione. Avverto pertanto che porrò in votazione entrambe le parti a scrutinio segreto: innanzitutto, la prima parte fino alle parole « cinque anni »; successivamente la seconda parte, che naturalmente decadrebbe se non fosse approvata la prima, dalle parole « conseguentemente, dopo il comma 1 » fino alla fine dell'emendamento.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento 1.100 della Commissione, accettata dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	504
<i>Votanti</i>	503
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	252
<i>Voti favorevoli</i>	262
<i>Voti contrari</i>	241).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla parte consequenziale dell'emendamento 1.100 della Commissione, accettata dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	496
Votanti	495
Astenuti	1
Maggioranza	248
Voti favorevoli	451
Voti contrari	44).

Prendo atto che l'onorevole Parodi non è riuscito a votare.

Le successive proposte emendative sono precluse dall'approvazione dell'emendamento 1.100 della Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, favorevole la Commissione e il Governo.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	506
Maggioranza	254
Voti favorevoli	263
Voti contrari	243).

Prendo atto che l'onorevole Parodi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Presidente, sicuramente per un *lapsus*, lei ha richiamato un parere favorevole della Commissione e del Governo sulla votazione dell'articolo 1. Volevo solo ricordare che, in questo caso, non vengono espressi i pareri e che la Camera è libera di votare come vuole.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Boato. Si è trattato di un *lapsus*.

Prendo atto che l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 1.01 è stato ritirato.

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 2055)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 2055 sezione 3*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. L'articolo 2 riguarda il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche, le attenuanti e le aggravanti, che viene escluso nel testo in esame per i recidivi e per le persone che inducono a commettere reati persone non imputabili o non punibili.

Prima di esprimere qualche considerazione, vorrei dire al collega Vitali, a proposito del suo precedente intervento sulla riduzione della discrezionalità della valutazione della pena da parte del giudice per quanto concerne le attenuanti, che le cose non stanno esattamente come egli le ha descritte, perché il voto dell'articolo precedente riduce, facendo fare un passo indietro alla cultura giuridica e processuale del nostro paese, la discrezionalità del giudice nell'erogazione della pena nel caso concreto.

Infatti, l'articolo 1, numero 1), che lui ricordava riguarda ormai soltanto modalità oggettive e non soggettive dell'azione. Quindi, i giudici non potranno più apprezzare, nella concessione delle attenuanti, le circostanze soggettive che riguardano gli imputati. Detto ciò, torno sul punto.

Anche questa disposizione, come ho detto precedentemente, non è per noi motivo di scandalo, ma di critica sì perché è scritta in un modo che tradisce la sistematica del codice e crea confusione.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (ore 12)**

PIERLUIGI MANTINI. L'emendamento 2.100 della Commissione, in particolare, parla delle « circostanze inerenti alla determinazione a commettere reati da parte di persone non imputabili o non punibili »

per le quali viene negato il giudizio di comparazione. Si tratta di un'espressione davvero difficile da comprendere, credo anche da interpretare e da applicare. Mi pare, per voler dare un contributo di tipo interpretativo tipico dei lavori parlamentari, che si debba intendere come riferita a coloro che inducono alla commissione di reati persone inferme o minori.

Tuttavia, per quanto vogliamo muoverci insieme nella proposta su misure più rigorose nei confronti dei recidivi e dei reati più gravi, questa misura è discutibile e criticabile perché viene negato, in via generale e definitiva, il giudizio di comparazione tra le diverse circostanze attenuanti ed aggravanti. In particolare, viene modificato l'articolo 69 del codice penale che prevede che il giudizio debba essere fatto dal giudice nell'applicazione della pena al caso concreto quando vi è un concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.

In conclusione, signor Presidente, vorrei fare un brevissimo richiamo ed un invito. Siamo tutti con attenzione e con impegno — se in questo provvedimento non fossero inseriti trappole, trabocchetti, inganni e misure inaccettabili — impegnati a rispondere alle esigenze che dal paese si levano contro la criminalità. Però, non chiamiamo queste misure « norme per Napoli ». La legge per sua definizione è *erga omnes*, ancora di più lo sono le norme penali. Non vorrei che dopo il fallimento del federalismo nel nostro paese fossimo qui a baloccarci con un federalismo penale. È un invito che davvero rivolgo a tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lucidi 2.1, Fanfani 2.4 e Maura Cossutta 2.5, invita al ritiro dell'emendamento Lussana 2.6...

PRESIDENTE. È già ritirato.

LUIGI VITALI, Relatore. La Commissione esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Pisapia 2.3 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lucidi 2.1, Fanfani 2.4 e Maura Cossutta 2.5.

FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, forse arrivo troppo tardi. Avevo — ma lei non se ne è avveduto — chiesto un brevissimo intervento prima dell'intervento del relatore. Era per dire...

PRESIDENTE. Può parlare sugli emendamenti in esame...

FILIPPO MANCUSO. No, volevo parlare sull'emendamento dell'articolo 2 che riguarda la nuova disciplina dell'articolo 69.

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, ora stiamo esaminando gli emendamenti soppressivi. Se vuole, può prendere la parola quando ci saremo...

FILIPPO MANCUSO. Le dicevo che avevo inteso chiederle la parola prima; ora sono forse in ritardo.

PRESIDENTE. In ogni caso, ora ha la parola: la tenga...

FILIPPO MANCUSO. La tengo brevemente. Signor Presidente, vorrei che si riflettesse....

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (ore 12,05)

FILIPPO MANCUSO. Cambiamo Presidente, ma non cambiamo discorso.

Signor Presidente, come lei ben sa e molti conoscono, la norma dell'articolo 69 del codice penale è frutto di una novelazione, perché questo giudizio di comparazione non era presente nella stesura originaria del testo del codice. Si tratta di una misura di temperanza e di ragionevolezza. Adesso, però, con questo articolo 2 al nostro esame, stiamo riscrivendo tale norma. In esso, tuttavia troviamo un qualcosa che ci preoccupa. Si dice infatti che l'articolo 69 del codice penale si applica alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi di recidiva.

Signor Presidente, questa esclusione può significare che l'ambito dell'esclusione si conclude qui. Ma poiché stiamo scrivendo la norma, vorrei svolgere una piccola osservazione. Come è possibile non escludere il caso in cui l'incompatibilità nasce dalla natura stessa del fatto giudicato? Ad esempio, grossolanamente, un parricida può ottenere le attenuanti generiche per avere curato il padre? È un qualcosa di antinomico, che se non viene espresso attraverso qualcosa di esplicito, ci porterà a dire che si può essere patricidi e tuttavia avere le attenuanti generiche, perché si è curato il proprio padre.

Siccome il giurista è anche un uomo, e dovrebbe quindi essere concreto, mi pare che, entrando nel campo delle esclusioni, una norma, o un inciso, che vieti questo tipo di antinomie, sarebbe indispensabile; altrimenti, l'antinomia sarebbe consentita in virtù di un principio che è intrinsecamente contraddittorio con quello della finalità della norma (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Ricollegandomi a quanto diceva opportunamente ed assai giustamente il collega Filippo Mancuso,

pongo, Presidente, a lei, al Governo, ai rappresentanti del Governo, soprattutto a quelli del Ministero di Via Arenula, e ai colleghi tutti, la seguente questione. Noi stiamo attaccando alcuni istituti, attraverso i quali la legislazione penale del fascismo fu adeguata al nuovo clima di democrazia dell'era repubblicana. Noi stiamo attaccando quegli istituti: stiamo attaccando le attenuanti generiche, stiamo attaccando il giudizio di comparazione da parte del giudice nel momento in cui adotta la decisione per il caso singolo. Sappiamo anche che è in corso il lavoro di una commissione, la commissione Nordio, che sta riscrivendo il codice penale. Credo sia assolutamente indispensabile che i colleghi parlamentari sappiano che cosa sta facendo la commissione Nordio in tema di attenuanti generiche e in tema di giudizio di comparazione da parte del magistrato. Si tratta di due istituti fondamentali per il diritto penale, dei quali certamente la commissione Nordio si sta occupando, perché non ne potrebbe fare a meno.

Ci dicano almeno, i sottosegretari, che cosa ha concepito Nordio, il presidente della commissione, su questi istituti. Vogliamo infatti sapere se stiamo o meno entrando in contraddizione con la nuova codificazione penale del Governo Berlusconi (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indico...

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che non tenere conto delle circostanze inerenti alla persona del colpevole, se si è recidivi, non significa non tenere conto soltanto delle circostanze positive, quelle a favore, che possono condurre al riconoscimento di una prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ma significa non tenere conto comunque di nessuna circostanza, neanche di quelle che possono oggettivamente pesare ai fini

della determinazione della pena in senso negativo.

Ciò in considerazione del fatto che, quando si procede alla determinazione della pena in una comparazione così complessa tra gli elementi a favore e quelli a sfavore, costituire una barriera, chiudere un recinto, non si traduce necessariamente in una maggiore severità, anzi è possibile che accada esattamente il contrario.

Per questa ragione, oltre a quelle esaurientemente esposte dall'onorevole Bonito, siamo contrari a questo tipo di disposizioni. Occorre ragionare su una situazione molto delicata, in quanto non è detto che le circostanze inerenti la persona del colpevole, dalle quali si deve prescindere, siano solo quelle a favore dell'imputato e dunque a favore di una pena più mite.

Stiamo costruendo un congegno i cui risultati sono difficilmente valutabili proprio sotto il profilo della severità della risposta giudiziaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo a difesa dell'articolo 2 da me predisposto insieme a molti altri colleghi.

Quanto ho ascoltato tende a confondere le idee, perché non è vero che si vogliono eliminare le valutazioni delle circostanze aggravanti o attenuanti. Semplicemente, poiché con il meccanismo attualmente esistente il magistrato può, con un giudizio di equivalenza, prevalenza o comparazione e magari anche con una sola circostanza attenuante, ribaltare tante altre circostanze aggravanti, ritengo sia un elemento di certezza della pena eliminare questo meccanismo, quantomeno per le persone che hanno due condanne e commettono un terzo reato.

Per questo motivo, abbiamo proposto tale norma e per queste ragioni esprimerò un voto contrario sugli emendamenti soppressivi in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lucidi 2.1, Fanfani 2.4 e Maura Cossutta 2.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	502
<i>Votanti</i>	500
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	251
<i>Voti favorevoli</i>	226
<i>Voti contrari</i>	274).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	505
<i>Maggioranza</i>	253
<i>Voti favorevoli</i>	227
<i>Voti contrari</i>	278).

LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, propongo l'accantonamento dell'emendamento 2.100 della Commissione. Poiché anche a seguito di qualche intervento, sono emersi alcuni problemi, mi riservo, appena possibile, di procedere ad una riformulazione dello stesso.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'emendamento 2.100 della Commissione e, conseguentemente, la votazione dell'articolo 2 si intendono accantonati.

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 2055)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 4).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il gruppo della Margherita è favorevole ad un irrigidimento delle pene per i reati più gravi e per le recidive più importanti.

Sosteniamo ciò non nell'ottica di qualche fatto, sia pur allarmante, avvenuto in città del nostro paese, ma nei confronti di una politica di sicurezza che, nell'ambito di una concezione mite del diritto - che, come Beccaria, sosteniamo -, deve tendere a garantire un rigore che si coniughi con l'umanità della pena, ma anche con la prontezza e la certezza della stessa.

Pertanto, ritiriamo gli emendamenti soppressivi dell'articolo 3, condividendo la logica insita in tale articolo che conduce ad un inasprimento delle sanzioni nei casi di recidiva.

All'articolo 3 è previsto un aumento della pena nei confronti della recidiva specifica, ovvero il caso in cui il nuovo delitto doloso appartiene alla stessa natura di quello che ha già portato alla condanna. Inoltre, è inserito un inasprimento della pena nei confronti della cosiddetta recidiva reiterata, ovvero un reato commesso nuovamente nell'arco di un quinquennio dalla condanna precedente. Infine, abbiamo un inasprimento della pena relativa per la recidiva, nel caso in cui il delitto doloso sia stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero sottraendosi volontariamente all'esecuzione della stessa. Si tratta di misure che non testimoniano tanto un furore penalistico, quanto la dovuta attenzione alla graduazione della pena, in ossequio al principio di proporzionalità.

Inoltre, l'articolo 3 contiene anche altre misure; tra queste la più significativa riguarda l'aumento della pena per la reci-

diva. Tale aumento diventa obbligatorio e non inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato doloso, mentre in precedenza lo stesso era lasciato alla discrezionalità sul *quantum*. Pertanto, viene introdotta una misura minima di aumento, corrispondente ad un terzo.

Avremo modo in seguito di ritornare su alcune formulazioni, non del tutto appropriate né soddisfacenti, pure espresse in questo articolo, ma tuttavia per doverosa chiarezza nei confronti dell'Assemblea e del paese il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo conferma il voto favorevole a misure di irrigidimento delle pene nei confronti dei reati più gravi e delle recidive più importanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ancora una volta siamo di fronte ad una norma che rende obbligatorio l'aumento di pena per la recidiva. Tale norma vede contrari non solo l'opposizione, ma anche tutti gli operatori del diritto: avvocati, magistrati, costituzionalisti e l'intera cultura giuridica. In tal senso si sono già espressi in maniera unanime l'Unione delle camere penali e l'Associazione nazionale magistrati che hanno sottolineato come ancora una volta, pur di fronte ad una richiesta proveniente dall'intero paese per una riforma complessiva e coerente della nostra giustizia penale e dello stesso codice, risalente al 1930, si continui con una serie di interventi frammentari, disorganici che purtroppo hanno caratterizzato da sempre l'attuale legislatura.

Oggi, con l'articolo in oggetto si arreca un ulteriore *vulnus* al nostro sistema giuridico, che prevede pene elevatissime, senza alcun paragone per entità e gravità, con quelle di tutti gli altri codici moderni. In una situazione in cui tutti coloro che hanno lavorato per la riforma del codice penale attendono da tempo che venga presentata in Parlamento una legge delega per un nuovo codice penale. Invece si procede in senso opposto, come evidenziato dal testo dell'articolo 3.

In particolare, si rende obbligatoria la recidiva. Non possiamo mettere sullo stesso piano chi commette più reati minimali, per lo più dovuti a situazioni di necessità e bisogno — se mi è concessa una banalità, tra chi insomma ruba una mela per fame — e chi invece commette un fatto gravissimo e doloso, con seri danni alle persone o alla collettività in generale.

La previsione dell'obbligatorietà dell'aumento di pena, senza lasciare al giudice una valutazione discrezionale, che non è arbitraria ma si fonda sugli elementi complessivi, di carattere oggettivo e soggettivo, posti alla sua attenzione, determinerà non soltanto un ulteriore aggravamento della situazione delle carceri, sempre più invivibili, e la diminuzione della possibilità di reinserimento di chi ha sbagliato con il conseguente aumento dei reati e dunque la diminuzione della tutela della sicurezza della collettività, ma anche un *vulnus* nel nostro sistema penale e in particolare nel nostro codice penale.

Pertanto, voteremo a favore di tutte le proposte emendative volte a limitare i danni e voteremo contro l'articolo e contro le proposte emendative peggiorative rispetto al testo licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta si dimostra e si conferma come vi sia fondamentalmente malafede da parte di una certa sinistra, quando afferma di voler combattere il crimine e accusa il centro-destra di adottare invece provvedimenti che vanno in tutt'altra direzione.

GIUSEPPE FANFANI. Ma cosa dici, Cirielli!

EDMONDO CIRIELLI. È del tutto falso che non esista la discrezionalità. Il codice vigente prevede un minimo e un massimo, e dunque il magistrato dispone già di

un'ampia possibilità di valutare la posizione di chi ruba una mela e di chi invece commette reati di maggiore gravità.

In secondo luogo, come si riscontrerà nel corso dell'esame dell'articolo, la Commissione ha già ampiamente emendato il testo originario proposto da Alleanza nazionale e dalla Lega, che tendeva a rendere più rigido l'utilizzo della recidiva, atteso che proprio gli avvocati sanno bene che tale utilizzo è quasi scomparso dalla pratica processuale. Peraltro, l'aumento di un sesto rispetto alla pena concretamente inflitta dal magistrato è risibile, se si tiene conto del fatto che con i riti abbreviati vi sono già ampie riduzioni della pena stessa. Il testo originario è stato dunque ampiamente modificato dalla Commissione e credo che confermare gli emendamenti soppressivi sia una buona prova per dimostrare agli italiani che la sinistra è a favore dei delinquenti in quanto li ritiene vittime sociali del sistema capitalistico. Ringrazio comunque la Margherita per avere complessivamente accettato le linee guida della norma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. L'onorevole Cirielli si deve decidere: il testo in esame è quello originario, ma l'onorevole Cirielli sa bene che la maggioranza, nella Commissione e nel Comitato dei nove, appoggia emendamenti volti a ripristinare il testo del codice vigente. La novità della proposta Cirielli era costituita dall'obbligatorietà della recidiva, che torna tuttavia ad essere facoltativa in virtù degli emendamenti da noi presentati nonché di quelli presentati contestualmente dalla maggioranza.

Inoltre, gli argomenti utilizzati dall'onorevole Pisapia non sono quelli, come lei ha detto, onorevole Cirielli, di una certa sinistra: si tratta di argomenti che appartengono alla tradizione migliore della cultura democratica di questo paese, condivisi ugualmente dall'opposizione e, credo, o meglio credevo, dalla maggioranza. Stiamo parlando del meccanismo, che l'onorevole Cirielli nostalgicamente inse-

gue, previsto dal suo testo originario. Ma, onorevole Cirielli, non è più così; giustamente, non è più così. Si prevede un lieve incremento dell'entità dell'aumento di pena, ma il meccanismo torna ad essere facoltativo.

Pensate al caso di un giornalista che (come capita, in particolare a coloro che compiono bene il loro dovere) sia stato condannato più volte per il reato di diffamazione per aver attaccato personaggi importanti; ciò sulla base della precedente disciplina che, speriamo, verrà cambiata secondo le unanimi indicazioni della Camera. Ebbene, cosa c'entra tale tipo di precedente penale e di recidiva con l'ipotesi che il soggetto in questione possa commettere un ulteriore reato? Vi rendete conto che in questa situazione, lo ricordo all'onorevole Cirielli, non è con tali misure che si combatte il crimine?

Colleghi, ma voi pensate veramente che con l'aumento della pena per la recidiva, si possa combattere il crimine organizzato in questo paese? Non sarebbe più propriamente opportuna, invece, una forte assunzione di responsabilità che conduca a stanziamenti di risorse, a riforme, che renda celeri i processi, che metta a disposizione mezzi per le Forze di polizia e la magistratura e che renda adeguati gli organici?

Ritengo che rifugiarsi in misure simboliche possa essere molto comodo; in questo caso il suo, onorevole Cirielli, è un valore simbolico già completamente sgretolato. Inoltre, tutto ciò non assolve da nessuna responsabilità! Questo è il tema sul quale vorrei insistere. Non è possibile lavarsi la coscienza rispetto ai problemi della sicurezza e al tragico sentimento di insicurezza dei cittadini, soltanto aumentando un po' la pena! Non è questo il punto!

L'inefficacia di misure simboliche è dovuta alla assoluta inutilità di minacciare una pena in astratto, quando poi in concreto i processi non si svolgono e i giudicati non hanno né affidabilità né certezza. Anzi, forse è peggio perché si induce ad una sorta di rincorsa criminale, per cui se un reato considerato di rango inferiore

viene punito con una pena gravissima, a quel punto si sceglierà di compiere una rapina piuttosto che un furto.

Colleghi, richiamo questi argomenti per sollecitare una riflessione pacata. Non si può, su tali aspetti sbandierare tesi esclusivamente propagandistiche. L'onorevole Pisapia ha usato argomenti molto seri, spero di averne aggiunti degli altri. Evidenziamo che, solo come risulterà emendato dalle proposte di modifica dell'opposizione e della maggioranza (che rendono nuovamente facoltativa la recidiva), l'articolo in esame potrà essere votato. Non si tratta di contrastare le posizioni dell'opposizione, tra l'altro identiche a quelle della maggioranza, sulla base di un testo che non esiste più e che, se esistesse, avrebbe soltanto valore simbolico e nessuna efficacia reale nel contrasto al crimine e nell'assicurare la legalità e la sicurezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Filippo Mancuso.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, ignoro quale sorte avranno l'articolo in esame e le proposte emendative presentate. Noto subito, però, una certa confusione di linguaggio, fra delitto e reato, reato non colposo o doloso. Ad ogni modo, viene trascurata una terza categoria di reati, di cui si ignora l'influenza come precedente. Mi riferisco al reato preterintenzionale, che nel nostro codice è previsto per un solo titolo, l'omicidio, ma che tuttavia — se permettete — è un reato di cui tener conto.

Ebbene, stando alla norma in esame, così attenta, così puntuale, direi così coriva, questo particolare così essenziale della disciplina di una materia tanto delicata, non viene neppure menzionato.

Aggiungo, signor Presidente, che poc'anzi ho appassionatamente perorato la causa di una giustizia giusta ma mite, non feroce. Oltretutto non si è considerato quanto questa ipotesi sia impropria in sé ma quanto poi influisca, in virtù dei meccanismi processuali, sull'esecuzione della pena, sulla applicazione almeno dei bene-

fici che, senza questo incrudimento, si potrebbero avere. Ma, insomma, chi delinque è dannato per sempre?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, voglio nuovamente esprimere la mia contrarietà all'impianto di questo testo.

Pensavo che questo Parlamento potesse esercitare la sua attività di elaborazione, di controllo e di verifica di quello che sta accadendo nel nostro paese in termini di insicurezza, di aumento della criminalità, di inefficienza dei servizi di giustizia. Cosa sta accadendo a Napoli? Ma cosa sta accadendo in tante altre realtà del nostro paese, al nord, al sud e al centro? L'espansione della criminalità organizzata, il riaffacciarsi della criminalità finanziaria, dei colletti bianchi...

FABIO FATUZZO. Bassolino!

ANTONIO SODA. ...la caduta dell'etica pubblica, l'intreccio tra affari e malavita; e qui si risponde con la tecnica solita del governante inetto, illuso e colluso, cioè si risponde con delle grida, con un inasprimento delle pene, con una revisione dei meccanismi di flessibilità del codice, nella illusione di dare una risposta a domande che si sa che saranno insoddisfatte: noi fra sei mesi saremo ancora qui! Io sfido la maggioranza a verificare fra sei mesi l'impatto che avrà questa legge sulla questione della sicurezza nel nostro paese! E allora vi accorgete, come ha detto poco fa Pisapia ed ha ripreso la collega Finocchiaro, vi accorgete che voi avrete creato una ulteriore moltiplicazione di violenza nei confronti della delinquenza marginale, di quella microgiovane e che non avrete minimamente scalfito la potenza e la capacità di violenza che esercita su questa società la criminalità organizzata.

Il ministro, che è qui presente, dovrebbe dire quali sono le ragioni per cui non appronta i servizi per far funzionare questa giustizia! Perché vi sono milioni di delitti impuniti, perché vi sono milioni di

processi che non si celebrano, perché vi sono milioni di giudicati che non hanno efficacia? E allora su questo dovrebbe interrogarsi un Parlamento serio, non stare a riscrivere norme, che sono il frutto consolidato ormai di una scelta di civiltà e di equilibrio tra severità e personalità della pena!

Voi costruite, cioè, un meccanismo attraverso il quale schiaccierete i più deboli, i più recuperabili, quelli nei confronti dei quali occorre mostrare non un volto mite o feroce, ma un volto di giustizia tentandone il recupero: al contrario, create una autostrada per i veri delinquenti.

Mi spiego. L'autore di tre furti o anche di una rapina impropria, il ladro che si vede fermato e strattona e scappa e commette una rapina: nei confronti di costoro che cosa programmate voi? Il seppellimento nel carcere con questo meccanismo! Nei confronti di chi aggredisce le casse dello Stato, di chi commette corruzione giudiziaria, al di là delle persone, che cosa approntate voi? Meccanismi di aumento delle circostanze attenuanti, diminuzione dei tempi di prescrizione dei reati, cavilli e procedure complicate per la celebrazione dei processi con il risultato che più grande diventerà la criminalità organizzata, più forte e violenta fino alla tortura nei confronti dei microcriminali, quelli per i quali il volto dello Stato dovrebbe essere completamente diverso!

È l'impianto che non regge, al di là di quelle timide aperture che qualcuno della Margherita o anche del mio gruppo fa sulla necessità di inasprire le pene e di trovare ulteriori meccanismi repressivi. No! Il nostro paese non ha bisogno di ulteriori meccanismi repressivi; ha bisogno di far funzionare il sistema giustizia con equilibrio, con equità e con forza nei confronti della grande criminalità.

Perciò voterò contro l'impianto di tutta questa legge (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sulle proposte

emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, mi limiterò ad indicare specificamente le proposte emendative sulle quali la Commissione esprime parere favorevole, rimanendo intesi che su tutte le altre, che non menzionerò analiticamente, il parere è contrario.

Il parere della Commissione è favorevole sugli identici emendamenti Ghedini 3.22 e Pisapia 3.31, che, accogliendo il suggerimento in tal senso dell'onorevole Filippo Mancuso, andrebbero riformulati, aggiungendo, dopo le parole: « delitto doloso », le parole: « e preterintenzionale ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per chiarezza, ripeto che la Commissione propone di riformulare gli identici emendamenti Ghedini 3.22 e Pisapia 3.31 aggiungendo, dopo le parole: « delitto doloso », le parole: « e preterintenzionale ».

Prosegua pure, onorevole relatore.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Il parere della Commissione è altresì favorevole sugli emendamenti Mario Pepe 3.20 e 3.21; la Commissione accetta l'emendamento 3.40 del Governo, che propone di riformulare aggiungendo, dopo le parole: « delitto doloso », le parole: « o preterintenzionale ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, nel dichiarare che il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore e nell'accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.40 del Governo, desidero approfittare dell'occasione per fare alcune precisazioni.

La sinistra fa vaticini, utilizza continuamente il futuro e si dedica alla previsione di ciò che accadrà. Ebbene, colleghi della sinistra, questi tre anni di esperienza hanno dimostrato che le vostre previsioni quasi mai si sono avverate! Ricordo, ad esempio, i vostri vaticini in occasione del-

l'approvazione della legge sulle rogatorie: avevate previsto che sarebbero stati liberati terroristi, pedofili, assassini e, invece, non è mai stato liberato nessuno!

GIOVANNI KESSLER. Per fortuna, ci hanno pensato i magistrati a non applicarla!

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Anche in questo caso predite che le norme che vogliamo introdurre non avranno effetto.

Onorevole Finocchiaro — mi rivolgo a lei quale esponente dell'opposizione tra i più autorevoli in materia —, lei ha affermato che le norme sulla recidiva saranno comunque nella disponibilità del giudice. Non è vero! A tale proposito, richiamo l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 3.40 del Governo, a cui attribuisco grande importanza. Esso rende obbligatoria l'applicazione dell'aumento di pena nel caso di recidive concernenti i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

Perché attribuiamo grandissima importanza a tale emendamento? Nell'invitare soprattutto l'onorevole Finocchiaro, che è persona ragionevole e sensibile, ad abbandonare i vaticini e ad adottare il metodo galileiano basato sull'esperienza, che regge il mondo moderno, desidero precisare che la disposizione è mutuata dal sistema degli Stati Uniti (esiste, quindi, un'esperienza pregressa, un'esperienza reale sulla quale possiamo basarci per verificare la bontà delle misure che intendiamo introdurre e per fare previsioni fondate su dati di fatto). Gli Stati Uniti hanno applicato la politica che loro chiamano dello *strike* (chi si intende di *baseball* può capire). Sostanzialmente, alla terza recidiva, viene applicata una pena molto pesante, partendo dalla constatazione — suffragata da un'indagine sociologica — secondo la quale i soggetti che delinquono costituiscono una piccola parte della popolazione.

Cos'è accaduto? A seguito dell'applicazione di una norma analoga a quella che vogliamo introdurre mediante l'emendamento 3.40 del Governo (successivamente,

specificherò in quale modo quest'ultimo si rifaccia alla normativa statunitense), il numero dei delitti commessi negli Stati Uniti è drammaticamente crollato: nella sola città di Washington gli omicidi si sono dimezzati!

Quindi, noi riteniamo che si potrà ottenere — soprattutto attraverso l'emendamento 3.40 del Governo — una significativa diminuzione dei delitti.

Naturalmente, c'è un prezzo da pagare. La popolazione carceraria degli Stati Uniti è pari a due milioni di persone. Facendo una previsione per l'Italia, vorrebbe dire avere quattrocentomila detenuti: il sistema non reggerebbe!

Ergo, abbiamo circoscritto, per il momento, l'applicazione di questa fattispecie soltanto ad alcuni delitti più gravi. Dunque, sulla base delle esperienze di altri paesi simili ai nostri, sappiamo che questa norma funzionerà.

Onorevole Soda, francamente mi sfugge il motivo di addebitare al ministro della giustizia l'esistenza di una serie di delitti impuniti. Si tratta di un problema riguardante altri dicasteri. In ogni caso, per l'economia del dibattito, potrebbe essere positivo vaticinare meno e ragionare maggiormente sulle cose (*Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*).

GIUSEPPE FANFANI. Presidente!

PRESIDENTE. Un momento, onorevole Fanfani, può anche solo immaginare che non possa concederle la parola?

GIUSEPPE FANFANI. Si figuri!

PRESIDENTE. Poiché mi è stato fatto notare che, in sede di Comitato di nove, non si è mai parlato del problema relativo all'aggiunta della parola « preterintenzionale », deve essere chiaro che il relatore ha dichiarato che avrebbe espresso parere favorevole sull'emendamento se fosse stata aggiunta la parola « preterintenzionale ». Adesso, sta a voi valutare la questione, altrimenti si mantiene la versione origina-

ria del testo — quindi, senza la riformulazione — e su di esso chiederò il parere al relatore.

GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, volevo solo rilevare che il parere della Commissione era favorevole, indipendentemente dall'aggiunta della parola « preterintenzionale ».

PRESIDENTE. Questo deve chiarirlo il relatore. Onorevole Vitali, era già favorevole?

LUIGI VITALI, *Relatore*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo con riferimento alle dichiarazioni del ministro: non so se si riferiva alle valutazioni che ho espresso ieri sera, quando ho pronosticato che la norma sulla prescrizione non consentirà di giudicare in ordine a tantissimi fascicoli che attualmente giacciono in Cassazione.

Signor ministro, non voglio far polemiche, ma, per rispondere al suo invito a trattare di problemi concreti, le pongo una domanda concreta: per favore, vuole riferire al Parlamento, entro la giornata odierna, quale sarà l'effetto della norma sulla prescrizione sui fascicoli che attualmente giacciono in grado di appello e in Cassazione? I suoi uffici al Ministero le hanno fornito statistiche o dati da cui si può desumere il numero dei fascicoli già fissati che « salteranno » con la norma sulla prescrizione? È facilissimo stabilirlo. Infatti, su ogni fascicolo della Cassazione è stampata la data di prescrizione; basta che lei telefoni e fra mezz'ora le sapranno dire se sono dieci,

quindici o ventimila. In tal caso, lei ha il dovere di riferire al Parlamento quanti siano i processi che si prescriveranno! Se non lo farà, se ne dovrà assumere le responsabilità (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PIERO RUZZANTE. Deve venire qui a dirlo!

ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, mi riservo di comprendere meglio cosa accadrà in seguito alla richiesta di aggiungere l'aggettivo « preterintenzionale », perché tale termine andrebbe apposto in proposte emendative sia della maggioranza sia dell'opposizione che sono identiche. A questo punto, qualora rifiutassimo (richiamo un esempio assolutamente teorico) e la maggioranza accogliesse l'invito, ci troveremmo a votare, comunque, su una modificazione dell'emendamento che in sé non aveva alcun germe relativo alla produzione di questa aggiunta anche nella categoria dei delitti preterintenzionali. Trattandosi di una questione complessa e molto delicata, credo sia assolutamente indispensabile un passaggio in sede di Comitato dei nove. Mi rivolgo al ministro Castelli: lei è il ministro della giustizia di questo paese, non è una persona che passa per caso...

GIOVANNI RUSSO SPENA. Non mi pare, non lo sa!

ANNA FINOCCHIARO. Se mi posso consentire, lei non può dire all'opposizione che l'opposizione si deve astenere dal fare vaticini infausti; l'opposizione fa il suo mestiere; è lei, signor ministro, che non lo fa (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*), perché di fronte ad una costante richiesta e ad un continuo allarme sugli effetti di questa legge, lei

avrebbe avuto il dovere di spiegarci perché e per come tutto questo non accadrà. Cosa vuol dire « l'avete già detto a proposito delle rogatorie »? Ministro Castelli, lei lo sa benissimo che il meccanismo infernale delle rogatorie è stato bloccato da una interpretazione giurisprudenziale, che ha fatto peraltro sì che la Svizzera accedesse alla firma dell'accordo, mentre, come lei sa benissimo, si è arrivati per la prima volta nella storia delle relazioni diplomatiche tra paesi europei alla rottura dell'accordo...

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. No!

ANNA FINOCCHIARO. Come no, ministro? Perché dice di no? Posso portare i documenti, non ci metta in imbarazzo, la prego, non ci costringa a mettere in imbarazzo lei, la sua persona e, soprattutto, quello che rappresenta.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Lo saprò, sono il ministro!

ANNA FINOCCHIARO. Non è come dice lei, è come sostengo io, e lo sto dicendo con grande pacatezza!

Detto questo, io le confermo che molte condanne di primo e di secondo grado per reati gravi verranno rese nulle dal regime delle prescrizioni che voi state introducendo. Infatti, si tratta di reati commessi da una persona che non ha ancora sentenze passate in giudicato o di reati di mafia commessi precedentemente all'entrata in vigore di questa legge. È così, è *in re*, lo dice la razionalità delle letture di questa norma, lo dice non la protervia, l'arroganza o il malanimo o la mala fede — come dice l'onorevole Cirielli — dell'opposizione, ma lo dice la preoccupazione altissima che noi abbiamo per quello che può accadere, che pretenderemmo fosse una preoccupazione condivisa e che, soprattutto, ministro Castelli, grava sulle sue spalle, non sulle nostre; è lei che deve fare il suo mestiere, ministro Castelli! Noi ci stiamo provando! E le dico di più: stiamo provando a farlo insieme a voi, pensando